

Osservatorio sulla Corte di cassazione

Difesa legittima

La decisione

Difesa legittima - Legittima difesa putativa - Eccesso colposo - Stato d'ira - Provocazione - Aggressione ingiusta - Reazione legittima - Erroneo apprezzamento dei fatti (C.p. art. 52, 59, 62 co. 2).

L'aggressione è ingiusta quando si concreta nel pericolo attuale di un'offesa che, se non neutralizzata tempestivamente, può sfociare nella lesione di un diritto, tutelato dalla legge. La reazione è legittima se inerisce alla necessità di difendersi da un pericolo inevitabile che incombe sull'agente e se la difesa attivata sia proporzionata all'offesa ricevuta.

CASSAZIONE PENALE, SEZIONE PRIMA, 3 febbraio 2014 (ud. 24 ottobre 2013) - GIORDANO, *Presidente* - CAPOZZI, *Estensore* - DI POPOLO, *P.M.* (diff.) - Lamonaca, *ricorrente*.

Il commento

Legittima difesa tra limiti e consensi

1. La sentenza in commento delinea la posizione della Suprema Corte in materia di circostanze scriminanti¹, al fine di porre in risalto le sostanziali differenze tra difesa legittima reale e putativa.

I fatti descritti in sentenza individuano quando una condotta possa definirsi legittima ove posta in essere a difesa di un comportamento aggressivo. Sono diversi gli esempi riportati nella decisione, e il più rilevante è l'ultimo fotogramma descritto: un uomo braccato, di spalle al cancello, privo dunque di qualsivoglia via di fuga, con dinanzi un sicuro aggressore armato di bastone. In tale situazione si ritiene sicuramente configurabile la scriminante della legittima difesa.

2. La dottrina² ha a vario modo descritto la legittima difesa: sia come un comportamento volto all'autotutela privata, sussidiaria rispetto alla tutela pubblica, ed alla quale non si possa ricorrere tempestivamente; sia alla stregua di una lotta all'illecito³.

A ben vedere il codice penale offre una definizione parzialmente chiara della

¹ SARNO, SARNO, *L'evoluzione della legittima difesa*, Torino, 2008, 5 ss.

² PADOVANI, *Diritto Penale*, Milano, 2012, 163; BROCCA, MIGRONE, *La legittima difesa*, Padova 2003, p. 322; CIOPPA, *In tema di legittima difesa putativa*, in *Giur. it.*, 2003, 257; FIORE, *Diritto penale, Parte generale*, Torino, 2004, 324.

³ PADOVANI, *Diritto penale*, cit., 164 ss.

causa di giustificazione in parola, indicandone gli elementi essenziali: da un lato la situazione aggressiva e, dall'altro, la reazione difensiva in rapporto di proporzionalità⁴. Pertanto, gli argomenti da trattare sono: la proporzionalità, l'attualità del pericolo, l'offesa ingiusta e la necessità della difesa.

Ai diversi interrogativi in merito al concetto di proporzionalità⁵ è la dottrina a darne le risposte, ritenendo che la difesa è legittima nel momento in cui sottostà ad una valutazione di congruità con l'offesa. L'agire del soggetto, seguendo il principio dell'autotutela privata⁶, è legittimato a garanzia di un diritto in pericolo, che interviene prima o in sostituzione dei pubblici poteri in modo tempestivo ed efficace; un comportamento, questo, definito "lotta all'illecito"⁷, che deve, comunque, far prevalere il "diritto al delitto"⁸.

In questa prospettiva risulta, tuttavia, difficile stabilire la nozione di "diritto"⁹. Sul punto si sono fronteggiate diverse e molteplici interpretazioni: secondo alcuni deve trattarsi di un vero e proprio diritto soggettivo, sia esso personale o patrimoniale; per altri la nozione di diritto ai fini della difesa legittima è data da ogni pretesa giuridica direttamente o indirettamente tutelata dall'ordinamento. Tra queste due interpretazioni se ne configura una terza, intermedia, che critica l'illustrazione troppo ampia del concetto di diritto, sottolineando l'eventuale rischio di una sostituzione alla tutela giurisdizionale¹⁰.

Il contrasto dottrinale è stato mitigato dalla giurisprudenza¹¹ del Supremo Consesso¹² che ha accolto la prima delle evidenziate teorie¹³. È assolutamente complesso, pertanto, definire i confini esatti concernenti la legittima difesa¹⁴;

⁴ Cass., Sez. I, 3 ottobre 1997, C., in *Cass. pen.*, 1998, 2350; Id., Sez. I, 30 maggio 1984, T., in *Mass. Uff.*, n. 164562.

⁵ AMATO, *Uso legittimo delle armi: la posizione dell'operatore dei servizi di sicurezza, tra la disciplina comune e quella speciale*, in *questa Rivista* on line.

⁶ PADOVANI, voce *Legittima Difesa*, in *Dig. Pen.*, Torino, 1989, 499.

⁷ ALTAVILLA, *Difesa legittima*, Torino, 1960, 619 ss.; BERTONI, *La difesa legittima*, in *Problemi generali di diritto penale. Contributo alla riforma*, a cura di Vassalli, Milano, 1982, 327 ss.

⁸ CERASE, *Dei reati in generale*, in *C.p. Lattanzi, Lupo*, Milano, 2010, 875 ss.

⁹ VENDITTI, *Abberatio ictus e cause di giustificazione*, in *Giur. it.*, 1959, 313; FLORA, *Brevi riflessioni sulla recente modifica dell'art. 52 c.p.: il messaggio mass mediatico e il vero significato della norma*, in *Riv. it. dir. pen. proc.*, 2006, 461; MILITELLO, *L'errore del non imputabile fra esegesi, dogmatica e politica criminale*, *ivi*, 1996, 543.

¹⁰ CERASE, *La nozione di diritto*, in *C.p. Lattanzi, Lupo*, cit., 877 ss.

¹¹ Cass., Sez. I, 17 novembre 1999, D'Apollo, in *Giur. it.*, 2002, 135.

¹² Cass., Sez. I, 17 novembre 1999, D'Apollo, cit., 155.

¹³ Esaminando il caso specifico in cui una persona aveva reagito violentemente a chi tentava di sottrarle il posto per un parcheggio sul suolo pubblico. La Cassazione ha stabilito che la priorità acquisita nell'occupazione è una situazione di mero fatto, non contemplata dall'ordinamento, e che dunque la condotta non poteva sussumersi al concetto stabilito dall'art. 52 c.p. della condotta offensiva, come anche in via diretta la reazione, peraltro postuma, non poteva considerarsi legittima.

¹⁴ RONCO, voce *Legittima Difesa*, in *Dig. Pen.*, 2008, 369.

infatti, il dettato codicistico e l'intervento del legislatore sembrerebbero al tal fine aver bisogno di un ausilio da parte delle scienze filosofiche-antropologiche¹⁵. Come già evidenziato, la struttura della legittima difesa coinvolge due elementi, rispettivamente focalizzabili sull'idea di scopo e su quella del bilanciamento degli interessi. Utilizzando i presupposti concettuali filosofici-antropologici, è possibile risalire a due modelli: il primo si muove in un'ottica ideale, in cui l'uomo diventa «portatore di un valore attivo, inteso alla realizzazione della *res iusta* nella società»¹⁶; mentre il secondo privilegia il significato materiale ed oggettivo relativo alle azioni di ciascun uomo, inteso soprattutto come portatore di interessi. È dello Stato il compito di bilanciare gli interessi contrapposti sulla base del valore oggettivo che essi possiedono nell'ordinamento.

3. Il requisito della proporzione tra difesa ed offesa è quello che vede maggiormente contrapposte dottrina e giurisprudenza, soprattutto per la sovrapposizione di piani operata da quest'ultima¹⁷.

Sia pure in un contesto di un orientamento evolutivo oggi meno lontano dalla prevalente interpretazione, senz'altro più garantista, la giurisprudenza ha sempre dato rilievo, ai fini del giudizio di proporzione, ai mezzi reattivi a disposizione dell'agredito e alle modalità del loro impiego¹⁸, così sovrapponendo la stima della proporzione tra offesa e difesa a quella della necessità di quest'ultima¹⁹.

È l'evoluzione giurisprudenziale a permettere un cambiamento di rotta²⁰, che talvolta stima la proporzione tra difesa ed offesa tendendo conto non più esclusivamente dei mezzi reattivi a disposizioni e quelli effettivamente utilizzati dall'agredito, bensì anche dell'entità del pericolo e del contenuto dell'offesa causata con la reazione²¹.

La difesa deve quindi risultare proporzionata all'offesa: tale requisito impone

¹⁵ SVEGO, *Ai confini della legittima difesa. Un'analisi comparata*, Padova, 2003, 68.

¹⁶ SVEGO, *Ai confini della legittima difesa*, cit., 85; CARRARA, *Programma del corso di diritto criminale. Parte generale*, Firenze, 1902, 292; RONCO, *Il problema della pena. Alcuni profili relativi allo sviluppo della riflessione sulla pena*, Torino, 1996, 90 ss.

¹⁷ DE VERO, *La legge penale, il reato, il reo, la persona offesa*, in *Trattato teorico e pratico di diritto penale*, a cura di Palazzo, Paliero, Torino, 2010, 377 ss.

¹⁸ Cass., Sez. V, 6 dicembre 1970, De Maria, in *Cass. pen.*, 1970, 72.

¹⁹ Cass., Sez. I, 24 settembre 1997, Merola ed altri, in *Cass. pen.*, 1997, 89; Id., Sez. I, 1 dicembre 1995 Vellino, *ivi*, 94; Id., Sez. I, 14 aprile 1999, De Rosa, in *Guida dir.*, 2000, 88.

²⁰ Cass., Sez. V, 16 ottobre 1968, Ranieri, in *Cass. pen.*, 1968, 1332.

²¹ Cass., Sez. I, 2 luglio 1963, Reato, in *Cass. pen.*, 1963, 862. È altresì possibile rinvenire taluna, inizialmente isolata, pronuncia che impernia il giudizio di proporzione unicamente sul raffronto tra i beni in contrapposizione

un rapporto di corrispondenza valutativa fra due termini²², sulla cui definizione ancor oggi non si è fatta chiarezza.

Occorre ricordare, invero, che la proporzione è stata inserita nella scriminante con il codice vigente, al fine di controbilanciare la sua estensione all'ambito delle offese di carattere meramente patrimoniale²³, evitando in tal modo che l'aumento dello spazio aperto all'azione della scriminante venisse a legittimare situazioni caratterizzate da un'evidente sproporzione fra gli interessi in gioco²⁴. L'interpretazione inizialmente affermata in giurisprudenza, seguita in modo passivo sino in tempi recenti²⁵, aveva finito con il neutralizzare la portata della proporzione, stabilita confrontando i mezzi utilizzati dall'agredito e i mezzi disponibili per respingere l'aggressione.

Approccio che gran parte della dottrina critica ha definito, in tempi recenti, una deplorable amenità. Si tratta di una ricostruzione che oltre ad essere difficilmente armonizzabile «con il dato letterale secondo cui deve esistere proporzione tra offesa e difesa, non tiene conto di un dato per così dire sistematico: la tendenziale proporzione dei mezzi è già insita nel requisito della necessità, evidentemente implicante il dovere dell'agredito di utilizzare il mezzo meno lesivo possibile»²⁶.

Conclusivamente gli studiosi del diritto hanno sostenuto che la *ratio* sottesa al criterio di proporzionalità si ravvisa nell'intenzione «di superare l'equilibrio tra i beni contrapposti garantendo all'agredito il diritto di difendere qualunque suo interesse, anche quello soltanto patrimoniale, con una qualunque azione difensiva, anche quella più nociva per l'aggressore, nel caso in cui essa fosse l'unica consentita dalla situazione di fatto»²⁷.

In modo più convincente, si sostiene che la proporzione debba essere valutata tra le offese comparate in riferimento dei beni su cui le stesse incidono²⁸.

È necessario, seguendo questa interpretazione, distinguere l'ipotesi in cui vengono ad esser proporzionati beni omogenei, caso in cui sarà sufficiente confrontare l'intensità dell'offesa, e l'ipotesi, in cui saranno a confronto beni

²² PADOVANI, *Difesa legittima*, cit., 657.

²³ Il codice Zanardelli limitava infatti la difesa legittima all'ipotesi di una violenza attuale diretta alla persona (art. 49, co. 1, c.p.), o al pericolo di offese patrimoniali cui fosse tuttavia connesso il pericolo per interessi personali (art. 379, c.p), sul punto si v. OVOLI, *Legittima difesa*, cit. 237 ss.; Altavilla, *Difesa legittima*, cit., p. 626 ss.

²⁴ GROSSO, *Legittima difesa*, cit., 26 ss.; DELITALA, *Le dottrine generali nel progetto Rocco*, in *Diritto penale, raccolta degli scritti*, Milano, 1976, 289 ss.

²⁵ Relazione del Guardasigilli n. 36.

²⁶ GAROFOLI, *Manuale di diritto penale, Parte generale*, diretto da Alpa, Garofoli, Roma, 2012, 716 ss.

²⁷ GROSSO, *Legittima difesa*, cit., 26 ss.; FLORA, *Brevi riflessioni sulla recente modifica dell'art. 52 c.p.: il messaggio e il vero significato della norma*, in *Riv. it. dir. pen. proc.*, 2006, 471.

²⁸ MANTOVANI, *Manuale di diritto penale*, cit., 274 ss.

eterogenei. In questo caso si dovrà ricorrere alla gerarchia dei valori dell'ordinamento giuridico, *in primis* quelli Costituzionali, tenendo sempre conto del grado di intensità dell'offesa²⁹.

Da ultimo, di recente, è stato elaborato un successivo orientamento: il giudizio di comparazione deve sì coinvolgere i beni e le offese, ma tenendo conto di tutte le circostanze oggettive cogenti. Nello specifico il riferimento è ai mezzi utilizzati reciprocamente; ai beni giuridici che entrano in conflitto; al livello di ingiustizia perpetrato; all'effettiva attualità e inevitabilità della situazione di pericolo; alla presenza di soluzioni alternative a quella scelta; all'incolpevolezza dell'agredito; che non deve aver provocato la minaccia; alle caratteristiche dell'agredito stesso; ai rapporti di forza tra questo e l'aggressore; al tempo e al luogo dell'azione; ed, in fine, al c.d. "valore esistenziale" che il bene minacciato dall'aggressore assume per l'agredito stesso³⁰.

Occorre, per concludere, considerare il complesso della situazione aggressiva e quella difensiva, potendo, in casi limite, riconoscere la scriminante anche qualora venga leso, seppur con una certa entità, un bene superiore a quello aggredito, ove trattasi dell'unica azione possibile per sottrarsi al pericolo, tenendo a mente che la consistenza dell'interesse leso con la reazione³¹ non sia enormemente più rilevante di quello aggredito³².

4. In merito al concetto del tempo³³, o – per meglio dire – al momento in cui si realizza la condotta offensiva ingiusta, è particolarmente annoso il quesito rivolto al giudice nel suo potere valutativo. In altre parole, l'organo giudicante deve apprezzare la condotta reattiva attraverso un'analisi del fatto *ex ante*, avvalendosi di un giudizio prognostico o, al contrario, compiere una valutazione *ex post*?

La risposta prende forma nel momento in cui l'obiettivo ultimo è la valutazione effettiva degli interessi e delle due condotte, l'una sorta dipendente come reazione all'altra. Dunque, un potere giudicante che decide in maniera effettiva, ove ciò sia realizzabile solo nel momento in cui la ricostruzione dei

²⁹ FIANDACA, MUSCO, *Diritto penale, parte generale*, cit., 123 ss.

³⁰ MIGNOSI, *Sulla proporzione tra offesa e reazione nell'ambito della scriminante per legittima difesa*, in *Riv. pen.*, 2004, 10. In giurisprudenza, Cass., Sez. I, 16 giugno 2010, G., in *Mass. Uff.*, n. 23221.

³¹ PADOVANI, voce, *Difesa legittima*, cit., 502; ROMANO, *Manuale di diritto penale*, cit., 478; Cass., Sez. I, 10 aprile 1978, N., in *Cass. pen.*, 1979, 1110; Id., Sez. I, 7 marzo 1997, F., *ivi*, 1998, 1298.

³² ANTOLISEI, *Diritto penale*, cit., 299; Mantovani, *Manuale di diritto penale*, cit., 271; in giurisprudenza Cass., Sez. I, 6 aprile 1987, D., in *Mass. Uff.*, n. 176535, Id., Sez. I, 5 febbraio 2002, P., in *Giuda dir.*, 2002, 11.

³³ Cass., Sez. I, 27 gennaio 2010, Celeste, in *Mass. Uff.*, n. 246566; Id., Sez. V, 30 aprile 2010, P., *ivi*, n. 247894; Id., Sez. I, 29 luglio 1999, De Rosa, in *Cass. pen.*, 2000, 51 ss.

fatti ricopra l'intero arco temporale dell'*ex ante* e dell'*ex post*.

È necessario, perciò, che l'attualità del pericolo comporti la legittimità della reazione, ma è la verificabilità dei momenti prima e dopo a permettere al giudice di decidere in maniera equa e giusta.

La Cassazione è cristallina in questo senso. Infatti, nelle pronunce ultime afferma che il momento della realizzazione del fatto deve prospettarsi come concreto e prossimo, tale da rendere necessaria l'immediata reazione difensiva, sicché resta estranea all'area di applicazione della scriminante ogni ipotesi di difesa preventiva o anticipata³⁴.

In linea con quanto espresso dalla scienza giuridica³⁵, prende forma un ulteriore quesito rilevante: quali sono le "circostanze materiali" oggetto del giudizio?

In altre parole, giudice dovrà decidere se ai fini della valutazione del fatto occorra riferirsi ai soli dati conoscibili *ex ante*, al momento in cui viene esercitata la difesa, ovvero a quelli emersi *ex post*, alla conclusione della vicenda.

A sostegno della prima soluzione, si è rilevato che «compito delle disposizioni autorizzative (...) è stabilire, in connessione con le norme penali di divieto o di comando, le esigenze comportamentali rilevanti sul piano penale, e quindi anche lo spazio di libertà riconosciuto ai destinatari dei precetti giuridici»; cosicché il comportamento umano dovrebbe basarsi su «quanto è in linea di principio conoscibile nella situazione concreta, cioè *ex ante*, in ogni caso da parte di una persona giudiziosa»³⁶.

L'impostazione lascia perplessi.

Nella difesa legittima, infatti, non è sufficiente dichiarare non punibile la reazione dell'aggregato, ma necessario è attribuirle il carattere di piena liceità³⁷; tanto risulta possibile solo attraverso una valutazione che si riferisca all'effettiva situazione determinata e, quindi, all'intero complesso delle circostanze conosciute prima, durante e dopo la commissione del fatto reattivo.

Riportando il giudizio *ex ante* ai dati conoscibili da una persona giudiziosa, si finirebbe inevitabilmente col confondere la legittima difesa reale con quella putativa. Spingendo al limite il ragionamento, si può concludere affermando che la persona giudiziosa potrebbe ravvisare un pericolo laddove non vi fosse, legittimando così la reazione difensiva. Sembra pertanto assodato che la valu-

³⁴ PADOVANI, voce *Difesa legittima*, in *Dig. Pen.*, Torino, 1989, 501 ss.; MAGGIORE, *Diritto penale, parte generale*, Bologna, 1953, 313 ss.; FIANDACA, MUSCO, *Diritto penale*, Bologna, 1985, 137 ss.

³⁵ ANGINONI, *Il pericolo concreto come elemento della fattispecie penale*, Sassari, 1981, 15; GROSSO, *Difesa legittima*, cit. 59 ss.

³⁶ RUDOLPHI, *Diritto penale tra dommatica e politica criminale*,

³⁷ GROSSO, *Difesa legittima*, cit., 309 ss.; BOSCARELLI, *Legittima difesa*, cit., 143 ss.; MANZINI, *Trattato*, cit., 426 ss.

tazione del pericolo debba effettuarsi *ex post*³⁸, rimettendo alla disciplina dell'art. 59 c.p. le ipotesi in cui il pericolo appreso con giudizio *ex ante* risulti erroneamente supposto o di consistenza maggiore di quella reale. Pertanto, la valutazione del pericolo è basata su un criterio probabilistico, sull'*id quod plerumque accidit*.

5. La necessità della difesa è requisito concettualmente, logicamente e cronologicamente essenziale per poter ritenere legittima la reazione all'imminenza del pericolo³⁹. È necessario il comportamento di difesa nel momento in cui il soggetto si trovi dinanzi l'alternativa di reagire o subire⁴⁰.

Direttamente proporzionale al concetto di necessità è il concetto di inevitabilità⁴¹. È, pertanto, richiesta la inevitabilità del pericolo.

La dottrina sottolinea che l'accertamento della necessità, nel caso della legittima difesa, venga effettuato in termini non rigorosi ed assoluti, ma relativi, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto⁴².

Approfondendo è importante rilevare che «il carattere inevitabile della reazione non potrebbe essere inteso nei termini di un'assoluta insostituibilità del comportamento difensivo, perché un'accezione così ristretta ridurrebbe l'aria della scriminante a poche o del tutto casuali ipotesi»⁴³.

Dunque l'art. 52 c.p. richiede che la condotta difensiva sia necessaria⁴⁴, ovvero che il pericolo possa essere scongiurato ponendo in essere una condotta lecita alternativa ed inevitabile.

La giurisprudenza ha tentato di fare un passo in avanti delineando il concetto di necessità quale reazione che deve essere, nella circostanza data l'unica possibile e proporzionata; il comportamento posto in atto non deve, per vero, essere sostituibile con un altro meno dannoso ugualmente idoneo a tutelare il diritto proprio o altrui⁴⁵.

³⁸ GROSSO, *Legittima difesa*, cit., p. 33.

³⁹ LATTANZI, *Legittima difesa*, in *Comm. C.p. Lattanzi, Lupo*, cit., 2013, 255 ss.

⁴⁰ Cass., Sez. I, 7 maggio 1985, P., in *Cass. pen.*, 1985, 75; Id., 10 febbraio 1984, Carnevale, *ivi*, 1984, 85.

⁴¹ MANTOVANI, *Legittima difesa comune e legittima difesa speciale*, in *Riv. it. dir. pen. proc.*, 2006, 432 ss.

⁴² MANTOVANI, *Legittima difesa comune e legittima difesa speciale*, cit., 434 ss.

⁴³ PADOVANI, *Difesa legittima*, cit., 344 ss.; GROSSO, *Legittima difesa*, cit., 23 ss.; FIANDACA, MUSCO, *Diritto penale*, cit., 140 ss.; PAGLIARO, *Principi di diritto penale*, cit., 456 ss.

⁴⁴ CARINGELLA, DELLA VALLE, DE PALMA, *Le scriminanti*, in *Manuale di diritto penale, Parte generale*, diretto da Caringella, Mazzamuto, Morbidelli, Roma, 2013, 688 ss. VENEZIANI, *Diritto e norme penale. Fonti. Legalità. Efficacia temporale*, in *Trattato di diritto penale*, diretto da Grosso, Padovani, Pagliaro, Milano, 2014, 155 ss.

⁴⁵ Cass., Sez. IV, 4 luglio 2016, C., in *Foro it.*, 2006, 236. In dottrina si veda CESARESE, *Difesa legittima*, cit., p. 884 ss.

La reazione risulta essere così giustificata.

Bisogna, però, fronteggiare il problema, posto in auge da dottrina e giurisprudenza, relativo alla condotta della legittima difesa ove l'aggregito possa mettersi in salvo con la fuga⁴⁶. Nodo tra reazione e fuga che va sciolto tenendo conto del principio-cardine del bilanciamento degli interessi.

Si ritiene, pertanto, che il soggetto non sia tenuto a fuggire in tutti quei casi, in cui esporrebbe beni suoi personali o di terzi a rischi maggiori di quelli incombenti sui beni propri del soggetto contro al quale si reagisce⁴⁷. Il soggetto che pone in essere la difesa legittima deve essere costretto da necessità e con tale espressione si intende prescrivere che un'azione di difesa debba essere funzionalmente indispensabile a proteggere il diritto proprio o altrui minacciato da un pericolo⁴⁸.

DOMENICA NAIKE CASCINI

⁴⁶ Cass., Sez. IV, 18 aprile 1977, P., in *Riv. pen.*, 1977, 833. In dottrina si veda FIANDACA, MUSCO, *Diritto penale, parte generale*, Bologna, 2010, 287 ss. Un'opinione assai diffusa, specialmente nei tempi passati, distingueva tra fuga e *commodus discessus*: in questo senso si poteva optare per la fuga, nel momento in cui tale gesto di ritirata aveva modalità tali da non intaccare la "viltà" del soggetto aggregito; in caso contrario l'aggressore dovrebbe tollerare tutte le conseguenze della condotta illecita.

⁴⁷ GROSSO, voce *Legittima difesa*, cit., 34 ss; MANTOVANI, *Diritto penale*, cit., 271 ss. La Cassazione ha affermato che l'alternativa della fuga può venire in rilievo, quando i mezzi di reazione disponibili siano talmente sproporzionati rispetto alla natura dell'offesa da non potere essere giustificati. Cass., Sez. IV, 17 aprile 1980, B., in *Riv. pen.*, 1981, 42. BAGNATI, *Spunti di fuga e legittima difesa*, cit., 387 ss.

⁴⁸ GALLO, *Il reato, La fattispecie oggettiva*, in *Appunti di diritto penale*, Torino, 2007, 217 ss.